


PRESENTAZIONE DELL'ALBO FORNITORI ON LINE

Lunedì 15 maggio 2017

Consiglio regionale del Piemonte



Linee guida ANAC

Vanner Andrea | Regione Piemonte



Contesto normativo

La norma riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di **almeno cinque operatori economici individuati** sulla base di indagini di mercato o **tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **individuati sulla base di** indagini di mercato o tramite **elenchi di operatori economici**;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Onere motivazionale

In applicazione del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma 1, dlgs. 50/2016; e 1, comma 15, 16 e 32, l. 190/2012, l'Autorità ha chiesto alle stazioni appaltanti di **motivare sia in merito alla modalità di selezione prescelta sia in merito alla scelta del contraente.**

Accogliendo i suggerimenti del Consiglio di Stato, l'Autorità ha precisato che nel primo caso l'onere motivazionale è più sintetico, nel secondo caso occorre dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e della corrispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stessa deve garantire.

Formazione elenchi OE

Gli elenchi sono costituiti a seguito di **avviso pubblico**, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'avviso è reso conoscibile mediante **pubblicazione sul profilo del committente** nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità.

L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Applicazione principio di rotazione

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, l'Autorità ha chiarito che in virtù di quanto espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 l'affidamento o **l'invito al contraente uscente ha carattere eccezionale** in quanto rappresenta una deroga alla regola della rotazione e, pertanto, richiede un **onere motivazionale più stringente**.

Applicazione principio di rotazione

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, l'Autorità ha chiarito che in virtù di quanto espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 l'affidamento o **l'invito al contraente uscente ha carattere eccezionale** in quanto rappresenta una deroga alla regola della rotazione e, pertanto, richiede un **onere motivazionale più stringente**.

Ancora più oneri di trasparenza

L'art. 36 stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del Codice. Tra questi ultimi compaiono anche i principi di pubblicità e trasparenza che vengono espressamente declinati dall'art. 29 del Codice.

Tale disposizione prevede che **tutti gli atti** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori **relativi alle procedure per l'affidamento** di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori **devono essere pubblicati e aggiornati**, ove non considerati segreti o riservati, **sul profilo del committente**, nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

Conseguentemente l'Autorità ha precisato nelle Linee Guida che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Ancora più oneri per la PA

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione, ha precisato, inoltre, che l'**iscrizione negli elenchi è consentita senza cadenze temporali** ed ha ritenuto opportuno indicare che la stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine ordinario di **trenta giorni**, mutuandolo dall'art. 21. 241/1990.

L'Autorità, al fine di non alterare il corretto confronto concorrenziale, ha ritenuto che **i requisiti generali e speciali** debbano essere posseduti dall'operatore economico sin dal momento in cui chiede l'iscrizione nell'elenco e pertanto deve attestarli mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. n.445/2000.

L'Autorità ha ritenuto di confermare la pubblicità degli elenchi al fine di garantire la trasparenza dell'operato della stazione appaltante, per evitare un "abuso" dell'iscrizione ha disposto che **possono essere esclusi dagli elenchi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.**

Selezione OE iscritti negli elenchi

L'Autorità in accoglimento delle osservazioni formulate ha chiarito come applicare il principio di rotazione e come effettuare il sorteggio, precisando che, al fine di garantire la trasparenza dell'operato delle stazioni appaltanti, queste devono pubblicizzare la data ed il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio e, contemporaneamente, al fine di evitare eventuali cartelli e/o alterazioni della leale concorrenza, che **i nominativi degli operatori economici selezionati** tramite sorteggio **non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.**